

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-95 del 12/01/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE DITTA: CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S. ATTIVITA': "ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE E SUINI IN FASE DI ACCRESCIMENTO/INGRASSO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BESENZONE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-80 del 11/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dodici GENNAIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

## ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 – MODIFICA SOSTANZIALE

DITTA: CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S.

ATTIVITA': "ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE E SUINI IN FASE DI ACCRESCIMENTO/INGRASSO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BESENZONE.

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- La legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

#### Premesso che:

- con determinazione dirigenziale Arpae det-amb n. 3712 del 23/07/2021 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale della determinazione dirigenziale det-amb n. 1331 del 19/03/2020) rilasciata dal SUAP competente con provvedimento conclusivo prot. n. 9554 del 28/07/2021, acquisito agli atti Arpae prot. n.

119790 del 30/07/2021, per l'attività di "allevamento bovini da latte e suini in fase di accrescimento/ingrasso" svolta dalla ditta CASA BIANCA DI BERGAMASCHI MASSIMO E FIGLI S.S. in Comune di Besenzone, Località Mercore, Via Casa Bianca n. 36, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (SC1 e SC2) ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

- con nota del Suap Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po prot. n. 14180 del 19/11/2021, acquisita agli atti Arpae prot. n. 178484 in pari data, è stata trasmessa l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, presentata dalla ditta CASA BIANCA DI BERGAMASCHI MASSIMO E FIGLI S.S. (PI 01695040335), per l'attività di "allevamento bovini da latte e suini in fase di accrescimento/ingrasso" svolta in Comune di Besenzone, Località Mercore, Via Casa Bianca n. 36, riguardante la modifica ai titoli ambientali, come di seguito riportato:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (proseguimento senza modifiche);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 (modifica sostanziale);
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (proseguimento senza modifiche);

- con nota prot. n. 182562 del 26/11/2021 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

#### **Considerato che:**

- la Ditta in oggetto ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale al fine di ottenere l'autorizzazione per un ulteriore scarico (oltre agli scarichi SC1 e SC2) di acque reflue domestiche (SC3) in corpo idrico superficiale, derivante dalle cucine e dai servizi igienici degli uffici e delle abitazioni presenti nella parte storica dell'insediamento, in quanto funzionali all'attività svolta dall'Azienda e assoggettati alla disciplina di cui al DPR 59/2013;
- gli scarichi SC1 e SC2 già autorizzati non subiscono alcuna variazione;

**Rilevato che** dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 6 del 21/12/2021 Sinadoc 31535), risulta che, a seguito della modifica sostanziale di cui sopra, lo stato di fatto sarà il seguente:

- presso lo stabilimento sono presenti n. 3 scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in corpo idrico superficiale e precisamente:
  - scarico SC1 costituito dalle acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici ubicati nelle vicinanze degli uffici dell'insediamento, trattate da un sistema costituito da un degrassatore (8 A.E.), una fossa Imhoff (7 A.E.) ed un impianto a filtro percolatore anaerobico (7 A.E.);
  - scarico SC2 costituito dalle acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici adiacenti alla nuova sala mungitura, trattate da un sistema costituito da un degrassatore (8 A.E.), una fossa Imhoff (7 A.E.) ed un impianto a filtro percolatore anaerobico (7 A.E.);
  - scarico SC3 costituito dalle acque reflue domestiche, provenienti dalle cucine e dai servizi igienici delle abitazioni e degli uffici presenti nel nucleo storico dell'insediamento, trattate mediante un impianto costituito da n° 1 fossa Imhoff primaria (47 A.E.), n° 1 degrassatore (48 A.E.), n° 1 filtro batterico aerobico (50 A.E.) e n° 1 fossa Imhoff secondaria (23 A.E.);
- gli scarichi SC1 e SC2, in uscita dai rispettivi sistemi di trattamento, recapitano separatamente a poca distanza l'uno dall'altro nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al canale consortile denominato "Cà Bianca";
- lo scarico SC3, in uscita dal sistema di trattamento recapita nel corpo idrico superficiale "canale consortile Cà Bianca";
- le acque meteoriche di dilavamento delle aree cortilizie e dei piazzali puliti recapitano nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al canale consortile denominato "Cà Bianca", in corrispondenza dei punti di scarico denominati S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8, S9, e S10, e non sono soggetti ad autorizzazione;

**Atteso che:**

- ✓ con nota prot. n. 183800 del 30/11/2021 è stata richiesta al Comune di Besenzone l'autorizzazione per lo scarico SC3 di acque reflue domestiche recapitante in corpo idrico canale consortile Cà Bianca;
- ✓ con nota acquisita al prot. Arpae n. 183909 del 30/11/2021 il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha espresso parere favorevole per gli scarichi SC1, SC2 e SC3;
- ✓ con nota prot. n. 3831 del 17/12/2021, acquisita al prot. Arpae n. 194482 del 20/12/2021, il Comune di Besenzone ha trasmesso l'Autorizzazione (prot. n. 3830 del 17/12/2021) allo scarico SC3 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (allegata al presente provvedimento);

**Ritenuto**, in relazione all'istruttoria che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**DICHIARATO** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

**DISPONE**

**1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale -modifica sostanziale dell'Aua di cui alla Determinazione Dirigenziale det-amb n. 3712 del 23/07/2021- a favore della ditta "CASA BIANCA DI BERGAMASCHI MASSIMO E FIGLI S.S" (P.I. 01695040335), per l'attività di "allevamento bovini da latte e suini in fase di accrescimento/ingrasso" svolta nello stabilimento sito in Comune di Besenzone, Località Mercore, Via Casa Bianca n. 36, comprendente i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (SC1, SC2 e SC3) ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

**2. di stabilire** per quanto attiene **le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, le seguenti prescrizioni, come già disposte con la D. D. det-amb n. 3712 del 23/07/2021:

**EMISSIONE E1 COGENERATORE POTENZA 282 KWT (ESISTENTE)**

Portata massima	600	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	3	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili escluso il metano (espressi come Ctot)	100	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	450	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	150	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	500	mg/Nm <sup>3</sup>
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	10	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%;

**EMISSIONE 2 EMERGENZA VALVOLA SOVRAPRESSIONE DIGESTORE****EMISSIONE EM MULINO CEREALI**

Portata massima	12000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	3	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE E3 COGENERATORE POTENZA 782 KWT (IN PROGETTO)**

Portata massima	1400	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	4,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili escluso il metano (espressi come Ctot)	100	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	450	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	150	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	500	mg/Nm <sup>3</sup>
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	5	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%;

**EMISSIONE EMERGENZA VALVOLA SOVRAPRESSIONE DIGESTORE****TORCIA**

- a) Il combustibile alimentato ai cogeneratori (biogas) deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- b) Deve essere effettuata una analisi almeno annuale della composizione del biogas, ricercando la quantità di metano, anidride carbonica e idrogeno solforato; il rispetto del contenuto massimo di 0,1% v/v stabilito dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 per H<sub>2</sub>S deve essere riportato sull'apposito registro degli autocontrolli alle emissioni;
- c) i camini di emissione di E1 ed E3, identificati univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e UNI EN 13284-1 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi. Per l'emissione esistente E1 l'adozione di metodi differenti deve essere oggetto di condivisione con il Servizio Territoriale di Arpae competente al controllo;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - o UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - o UNI EN 14792 o analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - o UNI EN 15058 o analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
  - o UNI EN 14791 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
  - o UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili espressi come Ctot**;
  - o UNI EN 1911 per la determinazione dell'**acido cloridrico** e ione cloro (espressi come HCl);
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) il ricorso a metodi differenti da quelli indicati ai precedenti punti d) ed e) deve essere oggetto di preventiva condivisione con il ST di Arpae (autorità competente al controllo);
- g) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione di EM (mulino cereali) il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a detta emissione essendo la stessa munita di apposito filtro a maniche;
- h) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore alle emissioni E1 ed E3 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- i) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- j) i sistemi di abbattimento delle emissioni E1, EM ed E3 devono essere mantenuti in perfetta efficienza e le relative operazioni di manutenzione devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- k) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata

formazione ed informazione di tutto il personale addetto;

- l) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- m) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- n) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- o) nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente il gestore dovrà impiegare paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera. Dovrà, altresì, provvedere alla rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
- p) nel caso di bovini in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
- q) nel caso dei suini deve essere garantita una rimozione rapida e frequente delle deiezioni;
- r) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
- s) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
  - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
  - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
  - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
- t) le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- u) il gestore deve preventivamente comunicare all'Arpae di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
- v) dal 01.01.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;
- w) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di ridurre le emissioni diffuse sia quelle derivanti dallo stoccaggio e dalla movimentazione del digestato sia quelle derivanti dallo stoccaggio delle biomasse; a tal fine deve essere effettuata una idonea pressatura delle biomasse, al fine di ridurre fermentazioni aerobiche, e dopo lo svuotamento di ogni singola trincea occorrerà prevedere la pulizia della stessa ed un lavaggio delle griglie, convogliando le acque di lavaggio delle stesse allo stoccaggio al fine di evitare possibili emissioni maleodoranti);
- x) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime dei nuovi impianti/strutture non può superare tre mesi;
- y) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio dei nuovi impianti/strutture ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- z) qualora il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non coincida con quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- aa) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime dei nuovi impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'**emissione E3** effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

**3. di impartire**, per l'**utilizzo agronomico del digestato agrozootecnico**, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni, come già disposte con la D. D. det-amb n. 3712 del 23/07/2021:

- i capannoni C1 e C2, precedentemente utilizzati per l'allevamento di suini, dovranno rimanere dismessi e deve essere garantita la chiusura delle utenze e degli impianti di distribuzione degli alimenti e dell'acqua;
- entro **31 marzo 2023** la ditta dovrà presentare un progetto di adeguamento dell'impianto di digestione

anaerobica da 90 Kw alle disposizioni previste dalla DGR 1495/2011. Nel caso non venga mantenuto in funzione tale impianto la ditta dovrà comunicare, ai sensi dell'art 6 del DPR 59/2013, le variazioni impiantistiche o gestionali che si intende adottare;

- al momento della messa in funzione degli interventi in progetto, la ditta deve aggiornare la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti. Le operazioni di trasporto e di utilizzazione agronomica del digestato dovranno avvenire con modalità tali da limitare la diffusione di sostanze odorogene nonché nel rispetto delle regole di buona pratica agricola;
- la ditta dovrà sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici/digestato alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
- la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- il funzionamento dell'impianto di digestione e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, sono stati verificati sulla base della seguente ricetta:
  - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque di mungitura): 3056 t/anno
  - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio triticale trinciato, farina di triticale): 1490 t/anno
  - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (scarti lavorazione di yogurt, ricotta e formaggio a pasta molle 365 t/anno, siero di latte 1606 t/anno, trebbie di birra 73 t/anno): 2044 t/anno;

per un TOTALE di 6590 t/anno;

- l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
- con cadenza annuale si dovrà trasmettere all'ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti in Allegato I, punto 6, tab.5 del Reg. Regionale n.3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;

**4. di stabilire**, relativamente alla matrice scarichi, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione allo scarico (SC3) rilasciata dal Comune di Besenzone prot. n. 3830 del 17/12/2021, trasmessa con nota prot n. 3831 del 17/12/2021 e acquisita al prot. Arpa n. 194482 del 20/12/2021, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

**5. di impartire, per gli scarichi di acque reflue domestiche SC1, SC2** - aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al canale consortile denominato "Cà Bianca" - **e SC3** - avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Cà Bianca", le seguenti prescrizioni:

- a) il numero di abitanti equivalenti serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per gli impianti di trattamento dei reflui;
- b) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori e dei fanghi delle fosse Imhoff, nonché lo svuotamento ed il controlavaggio dei filtri percolatori. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- c) i pozzetti posti prima dell'immissione dei reflui nel corpo idrico recettore devono essere sempre accessibili e consentire un agevole campionamento dei reflui;
- d) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
- e) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti o disservizi agli impianti di trattamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Besenzone, ad ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause

dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità degli impianti;

f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Besenzone, all'ARPAE (SAC e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

#### **6. di fare salvo che:**

- i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, i manufatti di immissione nel canale con le loro caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovranno essere eventualmente adattati (dandone sollecita comunicazione al Consorzio di Bonifica di Piacenza) in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;
- deve essere rispettato quanto disposto dalla D.G.R .N. 1495/11 e non espressamente sopra richiamato;
- l'utilizzo di biomasse diverse da quelle autorizzate dovranno essere preventivamente comunicate/autorizzate dall'Autorità Competente;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e qui non espressamente richiamato;

#### **7. di dare atto che:**

- il presente atto verrà trasmesso in modalità telematica al Suap del Comune di Besenzone, per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre all'Autorità competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA det-amb n. 3712 del 23/07/2021 e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Besenzone;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

#### **Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24  
del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**